



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Servizi Postali*

**DETERMINA N. 54/18/DSP**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IN MATERIA POSTALE  
OTTANELLI/POSTE ITALIANE ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AI  
SENSI DELL'ART. 10, COMMA 1 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N.  
184/13/CONS**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*”;

VISTA l'istanza presentata dal sig. Paolo Ottanelli il 7 settembre 2018, per la risoluzione di una controversia con Poste Italiane S.p.A. (di seguito, Poste Italiane o la

Società) relativa ad una spedizione “Paccocelere 3” con servizio in contrassegno e, in particolare, al mancato accredito al mittente dell’importo in contrassegno (pari a 200€);

VISTA la nota del 17 settembre 2018, con cui è stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento;

VISTA la nota del 17 ottobre 2018, con cui Poste Italiane ha trasmesso osservazioni ed elementi informativi in relazione alla controversia oggetto del procedimento, rappresentando che il mancato accredito dell’importo in contrassegno era stato dovuto ad un disguido tecnico e documentando il successivo versamento dello stesso a favore dell’utente in data 7 settembre 2018;

RITENUTO che la legittima pretesa dell’Utente sia stata pienamente soddisfatta;

VISTI gli atti del procedimento;

#### **DETERMINA**

L’archiviazione del procedimento relativo alla definizione della controversia Ottanelli – Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Regolamento di cui all’allegato A alla delibera n. 184/13/CONS.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti e pubblicata nel sito web dell’Autorità.

Roma, 16 novembre 2018

Il Direttore  
Claudio Lorenzi